

LOTTO N. 8

ALL RISKS OPERE D'ARTE

**PER IL PERIODO ORE 24:00 DEL 30.06.2021
ORE 24:00 DEL 30.06.2026**

CAPITOLATO TECNICO

CONTRAENTE

**COMUNE DI RIETI
Piazza Vitt. Emanuele 1
02100 RIETI
P.IVA 00100700574**

INDICE

Definizioni generali

Condizioni Normative

- Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 1.2 Altre assicurazioni
- Art. 1.3 Decorrenza della garanzia e durata del contratto
- Art. 1.4 Pagamento del premio
- Art. 1.5 Variazione del rischio
- Art. 1.6 Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura
- Art. 1.7 Denuncia del sinistro – obblighi relativi
- Art. 1.8 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 1.9 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 1.10 Mandato dei periti
- Art. 1.11 Determinazione dell'indennizzo
- Art. 1.12 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
- Art. 1.13 Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 1.14 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 1.15 Recesso in caso di sinistro
- Art. 1.16 Oneri fiscali
- Art. 1.17 Interpretazione del contratto
- Art. 1.18 Foro competente
- Art. 1.19 Modifiche del contratto
- Art. 1.20 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 1.21 Rinvio alle norme di legge
- Art. 1.22 Coassicurazione e delega
- Art. 1.23 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
- Art. 1.24 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 1.25 Rinuncia alla surroga
- Art. 1.26 Ispezione delle cose assicurate
- Art. 1.27 Gestione del contratto

Descrizione del rischio

Condizioni di garanzia

- Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.2 Esclusioni
- Art. 2.3 Furto e rapina
- Art. 2.4 Furto con destrezza
- Art. 2.5 Furto dei dipendenti
- Art. 2.6 Guasti cagionati dai ladri
- Art. 2.7 Rapina
- Art. 2.8 Recupero degli oggetti rubati
- Art. 2.9 Limiti di indennizzo e franchigie

Estensioni di garanzia

- Art. 3.1 Opere presso terzi
- Art. 3.2 Onorari periti e consulenti
- Art. 3.3 Parificazione a danni materiali diretti
- Art. 3.4 Spese di demolizione e sgombero
- Art. 3.5 Dolo e/o Colpa grave
- Art. 3.6 Anticipo indennizzi
- Art. 3.7 Ricorso Terzi

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

UBICAZIONI ASSICURATE

MUSEO CIVICO DI RIETI – SEZIONE ARCHEOLOGIA – Ex MONASTERO DI SANTA LUCIA VIA DI S. ANNA 4 – RIETI

informazioni generali

La Sezione Archeologica del Museo Civico di Rieti è situata al piano terra dell'ex monastero di Santa Lucia, edificio caratterizzato da diversi corpi di fabbrica il cui primo nucleo è databile al XIII secolo. A seguito di una ristrutturazione dell'edificio, l'esposizione permanente, realizzata in più fasi tra il 2001 e il 2007 è strutturata in tre diversi settori:

le sale illustranti la Collezione Civica, con reperti databili tra il XII sec. A.C. e il XIII sec. D.C. e provenienti da scavi sporadici e collezioni private; la Sala Mostre per gli allestimenti temporanei; la Sala dei Sabini, realizzata in locali del XVII - XVIII secolo, in cui sono presentati i reperti provenienti dagli scavi sul territorio sabino effettuati nel corso degli anni dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Nel Museo è fatto divieto assoluto di fumare e di consumare alimenti e bevande.

Muri esterni : muratura in pietra e mattoni; muri interni: muratura in pietra e mattoni; pavimento: pietra, mattoni, ferro; soffitti: mattoni, laterizi, legno.

Descrizione sintetica degli ambienti

Le pareti delle sale hanno in buona parte a vista la muratura originaria luce. L'illuminazione è fornita da faretti alogeni disposti lungo binari liberi, ancorati al soffitto.

Oltre all'accesso principale sono presenti 7 uscite di sicurezza, di cui 3 verso il chiostro interno, 4 verso l'aria esterna. Sono inoltre presenti due ulteriori porte che non costituiscono uscita di sicurezza (una verso l'aria interna, una verso l'area esterna).

Le sale sono allestite con strutture e pannelli in legno e in ferro, con supporti in ferro e con teche in ferro e vetro.

Dettaglio della planimetria

Mq 88 ca. - 1 atrio (per accoglienza, biglietteria, bookshop)

Mq 140 ca. 1 sala di esposizioni temporanee

Mq 720 ca. – 14 sale / gallerie

Mq 24 ca. – 3 bagni di cui 2 con antibagno ed 1 per portatori di handicap

Mq 110 ca. – 2 depositi

Mq 504 ca. – 1 chiostro porticato su due lati

Mq 900 ca. – superficie espositiva

Mq 1450 ca. – superficie complessiva (incluso atrio, bagni, depositi, chiostro interno)

Sistemi di vigilanza e sicurezza

Gli addetti al museo sono presenti durante l'orario di apertura al pubblico. Non è attiva una vigilanza h24. Gli ambienti del Museo e le sale espositive hanno aperture all'esterno a quota zero. Le aperture sono dotate di grate e in molti casi anche di imposte interne. Le aperture restanti conducono al chiostro interno o ad altre zone del museo. Addetti incaricati dell'assistenza e della vigilanza controllano costantemente le sale ed ogni entrata / uscita dell'area espositiva durante l'orario di apertura al pubblico. Inoltre ogni locale è dotato di protezione attiva attraverso apparecchi volumetrici integrata da protezione perimetrale con contatti magnetici alle aperture verso l'esterno. Tutti i sensori sono collegati ad una centralina.

Durante le ore di chiusura al pubblico il museo e l'area espositiva sono chiusi e l'accesso è consentito solo ad addetti alla sorveglianza e personale autorizzato. In caso di allarme, oltre all'attivazione del sistema acustico, vengono automaticamente allertati per l'intervento tramite combinatore telefonico automatico :

- La Polizia Municipale
- La Polizia di Stato
- Il Responsabile di turno della pronta Reperibilità del Comune.

Il Museo è inoltre dotato di un sistema di videosorveglianza con registratore locale.

Impianti : protezione antincendio e sistemi antincendio

Per l'intera struttura museale è in funzione un impianto di allarme antincendio. Nell'area espositiva sono attivati i seguenti sistemi : rilevatori automatici e puntiformi di fumo e/o calore con isolatore integrato; estintori a polvere dislocati per l'intero percorso; n. 5 stazioni di estinzioni a naspo / idrante; avvisatore manuale antincendio (ala dei Sabini).

Il sistema di rilevazione incendi è collegato con il Responsabile di turno del servizio di Pronto Reperibilità (chiamata tramite combinatore telefonico automatico) del Comune di Rieti.

Situazione ambientale

La Sezione Archeologica non è dotata di sistemi attivi di climatizzazione.

Sistema di produzione calore: radiatori di calore ad acqua

Le sale sono dotate di strumenti per il rilevamento ambientale (valori termoigrometrici)

Il sistema di illuminazione delle sale espositive utilizza:

- Luce solare indiretta con filtri e/o tende di protezione
- Luce fluorescente (impianto di emergenza 24/24 ore)

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

- Luce alogena su binari monofase
- Sistema di fibre ottiche (in alcune teche espositive)

Planimetria allegata

UBICAZIONI ASSICURATE

MUSEO CIVICO DI RIETI – SEZIONE STORICO ARTISTICA INTERNO PALAZZO COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 – RIETI

Informazioni generali sul sito

La sezione Storico Artistica del Museo Civico di Rieti è situata al quarto piano del Palazzo Comunale. L'edificio fu eretto nella seconda metà del XII secolo e ampliato nel corso dei secoli. Nel 1999 – 2000 sono stati ristrutturati e riallestiti completamente i locali destinati alle sale espositive.

Muri esterni : muratura in pietrame locale (pietra sponga) in parte squadrato con ricorsi di mattoni e malta cementizia; muri interni : muratura in pietrame e laterizi

Solaio : struttura mista acciaio e laterizi

Pavimento : doghe in legno (parquet)

Soffitti : struttura mista acciaio e laterizi

Tetto : struttura in legno con travi principali e secondari con elementi in laterizio a chiusura

Descrizione sintetica degli ambienti

Lo spazio normalmente utilizzato per l'esposizione della collezione civica ed altri eventi culturali, consta di 10 sale espositive, un atrio/biglietteria e un deposito. Le sale sono allestite con materiali conformi alle norme in materia di prevenzione incendi.

La Sezione Storico – Artistica ha una superficie utile di 565 mq ca. ed un'altezza media di sei metri. Gli ingressi ai locali espositivi del Museo Civico non sono comunicanti direttamente con l'esterno. Nel Museo è fatto divieto assoluto di fumare e di consumare alimenti e bevande.

Oltre all'ingresso principale (dallo scalone monumentale) esiste l'accesso secondario (per il personale e per i disabili, collocato presso l'ascensore interno al Palazzo Comunale) che costituisce una delle due uscite di sicurezza comunicanti con il Palazzo Comunale.

Sistemi di sorveglianza

Gli addetti al museo sono presenti durante l'orario di apertura al pubblico. Non è attiva una vigilanza h24. La Sezione Storico Artistica è collocata all'interno del Palazzo Comunale con addetti alla custodia che svolgono il servizio in orari prolungati rispetto a quelli di apertura del museo. Gli ambienti del Museo e le sale espositive sono al quarto piano del Palazzo Comunale. Le finestre non sono dotate di porte interne o di persiane esterne. Tende schermanti difendono dalla luce naturale le opere esposte. In caso di elevazione di ponteggi per rifacimento facciate, tutte le finestre vengono bloccate dall'interno con pannellature appositamente realizzate.

Addetti incaricati dell'assistenza e della vigilanza controllano costantemente le sale ed ogni entrata / uscita dell'area espositiva durante l'orario di apertura al pubblico.

Oltre all'accesso principale il museo è dotato di due uscite di sicurezza che conducono all'interno del Palazzo Comunale. Un'apertura (non di sicurezza) conduce ad un vano scala interno accessibile solo agli addetti per operazioni di manutenzione. Il sistema antintrusione utilizza le seguenti tipologie di rilevamento: rilevatore di movimento con sensori ad infrarossi, rilevatore di movimento con sensori a microonde, contatti magnetici.

L'impianto antintrusione è costituito da:

n. 1 centrale antifurto marca "Bentel Security" modello "Omnia";

n. 15 rilevatori a doppia tecnologia;

n. 5 contatti magnetici sulle porte di accesso.

Nelle ore di chiusura al pubblico, il Museo e l'area espositiva sono chiusi e l'accesso è consentito solo ad addetti alla sorveglianza e personale autorizzato. In caso di allarme, oltre all'attivazione del sistema acustico, vengono automaticamente allertati per l'intervento tramite combinatore telefonico automatico (tecnologia GSM, marca "Combivox S.r.l. modello "Combinet III+")

- La Polizia Municipale
- La Polizia di Stato
- Il Responsabile di Turno della pronta Reperibilità del Comune

Il Museo è inoltre dotato di un sistema di videosorveglianza con registrazione locale.

Impianti : protezione antiincendio e sistemi anticendio

Il sistema anticendio è del tipo puntiforme – barriere a riflessione infrarosse, installato nel 1999 secondo gli standard dei VVFF e/o Enti Preposti. Il sistema, che rileva il fumo ed è attivabile anche con pulsante locale, è dotato di Centrale di controllo interna e in caso di allarme attiva dispositivi acustici. La remotizzazione dell'allarme è affidata ad un trasmettitore automatico di allarme telefonico a tecnologia GSM, marca "Combivox S.r.l." modello "Combinet III+" che chiama il servizio di pronta reperibilità del Comune. L'impianto anticendio è costituito da:

n. 1 centrale analogica marca I.M.S. Italia S.r.l. modello MICRO4

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

- n. 11 sensori di fumo puntiformi convenzionali a soffitto
- n. 3 barriere lineari a riflessione ad infrarossi
- n. 3 targhe di segnalazione ottica / acustica allarme incendio
- n. 4 pulsanti a rottura vetro per attivazione manuale dell'allarme incendio

La struttura è inoltre dotata di estintori dei tipi : ossido di carbonio, schiuma, polvere

Situazione ambientale

La Sezione Storico Artistica è dotata di sistemi di climatizzazione attivi H24.

L'impianto di climatizzazione è del tipo a tutta aria ed è composto da numero uno unità di trattamento dell'aria primaria di rinnovo, da un sistema di espulsione dell'aria, e da numero nove unità di trattamento a tutta aria ricircolata per un controllo termoigrometrico di altrettanti ambienti. L'ubicazione di tutte le UTA è sul solaio sovrastante i locali del museo al di sotto del tetto di copertura dell'edificio. La produzione dell'acqua refrigerata avviene mediante numero due gruppi frigoriferi mentre l'acqua calda è prelevata dal sistema di riscaldamento centralizzato dell'edificio. Il circuito di trasferimento dei fluidi vettori acqua calda e refrigerata avviene con distinte tubazioni degli stessi per alimentare a circolazione forzata le batterie di scambio termico delle UTA. Il circuito aeraulico dell'aria è distinto con le canalizzazioni di ripresa e mandata da ogni singolo ambiente al collegamento con l'UTA di pertinenza. Il controllo dei parametri termoigrometrici, temperatura e umidità, è affidato alle UTA aria primaria e UTA aria ricircolata, ciascuna costituita da sezione filtri, batteria preriscaldamento, batteria raffreddamento, umificazione ad acqua atomizzata, demineralizzata mediante osmosi inversa nonché trattata con addolcitore, batteria di preriscaldamento. Su regolazione automatica è a controllo digitale.

I diffusori di mandata sono posizionati in alto e pertanto il getto d'aria non investe le opere esposte.

I sistemi per le condizioni ambientali vengono monitorati e sottoposti a manutenzione una volta alla settimana.

Temperatura invernale 21° - 23° umidità relativa 50 - 55%

Temperatura estiva 21° - 23° umidità relativa 50 - 55%

Ai problemi relativi al sistema per il controllo della temperatura e l'umidità relativa sono conservate.

Il monitoraggio, la registrazione della temperatura e dei livelli dell'umidità relativa sono effettuati in modo regolare e continuativo attraverso il sistema di supervisione e controllo a interfaccia P.C.

Tre sale sono inoltre dotate di tre strumenti di tipo tradizionale per il rilevamento ambientale (termoigrografi Salmoiraghi serie 1750/MEC).

Sistema di illuminazione delle sale espositive

Il sistema di illuminazione delle sale espositive utilizza la luce naturale filtrata da tende alle finestre. Il lucernario del salone (sala 2) viene oscurato attraverso una tenda con movimento elettronico. L'illuminazione delle sale è sia indiretta a luce fredda sia con sistema a lampade alogene montate su binari a distanza minima di 3 mt. con ottica adeguata ai quadri (Guzzini e/o Targetti).

- Luce solare indiretta con filtri e/o tende di protezione
- Luce fluorescente (impianto di emergenza 24/24ore)
- Luci al quarzo, fibra ottica e iodide.

Allegata planimetria

BIBLIOTECA COMUNALE PARONIANA – RIETI

La biblioteca al proprio interno è articolata in 7 sezioni che corrispondono a specifiche tipologie di patrimonio: sezione Prestiti e Consultazione, Sezione Locale, Sezione Ragazzi, Sezione Emeroteca, Sezione Multimediale, sezione Catalogazione, Sezione Antica. Gran parte del patrimonio documentario, 166.000 documenti, è costituito da opere librerie moderne, destinate al prestito e alla consultazione e da un cospicuo numero di opere multimediali. La raccolta comprende documenti su tutte le discipline e si rivolge agli adulti e ai bambini / ragazzi da 0 a 14 anni. Vengono seguite con particolare attenzione la letteratura e la saggistica per la quale tradizionalmente la Biblioteca costituisce qualificato riferimento per l'intera provincia. L'incremento del patrimonio avviene attraverso 3 modalità: acquisto, dono o scambio e deposito legale.

Sezione Prestiti e Consultazione

È costituita dalla Sala di Lettura, dalla Sala di Consultazione e dal Magazzino Librario. Nella Sala di Lettura i volumi sono collocati a "scaffale aperto" secondo la Classificazione Decimale Dewey. Si tratta delle più significative opere editte a partire dal 1980, manuali e saggi delle diverse discipline: informatica, letteratura, filosofia, psicologia, religione, diritto, economica, didattica, linguistica, scienze, medicina, arte, architettura, sport, tempo libero, geografia, storia, ecc. Nella Sala di Consultazione vi sono le opere a carattere enciclopedico, monografie e collane tematiche. Il Magazzino Librario è uno spazio in cui trovano collocazione i libri editi dal 1831 al 1980.

Sezione Locale

La Sezione Locale è ricca di documenti che testimoniano la storia della città e l'evoluzione del territorio: 8.000 tra volumi, opuscoli, riviste, tesi di laurea e una grande quantità di materiale non librario come cartoline, fotografie, manifesti e manoscritti dei secc. XVI – XIX. Vi si conserva il Fondo Ricci, ricco di circa 10.000 lettere autografe, manoscritti ed

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

edizioni a stampa delle opere del poeta; il Fondo Varroniano, Sacchetti-Sasseti, Battistini, Pennesi, Mariani, Mattei, Sisti.

Sezione Ragazzi

Sugli scaffali sono disposti oltre 6.000 libri, ordinati per fasce d'età: dai cartoni ai manuali, dai libri delle streghe ai libri di ricerche, dai gialli e horror ai romanzi, ai racconti, ai fumetti, ai libri in lingua.

Vi è uno spazio emeroteca in cui sono collocati giornalini e fumetti, e uno scaffale per CD-ROM e DVD.

Sezione Emeroteca

Raccoglie i quotidiani dei quali vengono conservate le pagine locali dall'anno 1962 e circa 570 riviste di vario argomento: filosofia, psicologia, letteratura, politica, economica, arte, architettura, scienza, arredamento, attualità ecc.

Tra le riviste particolare pregio riveste a Nuova Antologia il cui primo numero è del 1881

Sezione Multimediale

È il luogo dove la biblioteca ha concentrato l'accesso alle risorse elettroniche. Ci sono circa 2.300 documenti audiovisivi (CD, DVD, nastri VHS, dischi, pellicole, ecc).

Sezione Antica

La Biblioteca custodisce un pregevole fondo antico di 23.000 volumi a stampa di cui circa 1500 risalgono al XVI secolo, mentre gli altri rappresentano variamente la produzione tipografica dei secoli XVII – XIX. Tra essi, molti costituiscono delle vere e proprie rarità, altri sono arricchiti da straordinarie incisioni xilografiche e calcografiche, altri ancora da colori che ne accrescono il pregio e la bellezza. I 78 manoscritti medievali sono tra i libri di maggior pregio della Sezione Antica. I più antichi risalgono al XI – XII secolo e sono in massima parte scritti su pergamena. La Sezione Antica conserva, tra i volumi più preziosi, un gruppo di 83 incunaboli. I libri stampati nell'arco di tempo che va dall'invenzione della stampa (1455 / 56) a tutto l'anno 1500. Tra i più ammirati ed apprezzati, per l'immediata leggibilità e lo splendore dell'apparato illustrativo, gli atlanti antichi (secc. XVI - XIX) di cui la Paroniana conserva una straordinaria collezione di circa 20 splendidi volumi. Si sono confluì negli anni lasciti e donazioni, oltre ai libri dei soppressi ordini religiosi del territorio. Il fondo più cospicui (11.000 volumi) e di pregio è quello del Mons. Giovanni Filippo Paroni, a cui è stata intitolata la Biblioteca Comunale di Rieti.

La biblioteca è protetta da un sistema di allarme perimetrale.

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
CONTRAENTE:	il Comune di Rieti
ASSICURATO:	persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
SOCIETÀ/COMPAGNIA:	l'Impresa assicuratrice
ENTE/AZIENDA:	il Comune di Rieti
BROKER:	la MEDIASS S.P.A.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
FRANCHIGIA:	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO:	la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
COSE ASSICURATE:	I beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
DANNI CONSEQUENZIALI:	Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
VALORE COMMERCIALE:	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
STIMA ACCETTATA:	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti
VALORE DICHIARATO:	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
DEPREZZAMENTO:	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
COMUNICAZIONI:	per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

CONDIZIONI NORMATIVE

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
COMUNE DI RIETI

ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto dalla presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c..

L'Assicurato e/o Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 1.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2021 e scadenza al 30.06.2026.

Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **150** (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Allo scadere del presente contratto il Comune di Rieti si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia, la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri **180** giorni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, incluso la prima rata di premio, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate.

ART. 1.5 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione, l'incompleta o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, relativa ad una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.6 – OGGETTI D'ARTE ACQUISITI DURANTE IL PERIODO DI COPERTURA

Nel caso di acquisizione e/o comodato da parte del Contraente / Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, gli assicuratori si impegnano ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente / Assicurato si impegna a comunicare all'Assicurato di volta in volta l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10% verranno sommati, alla scadenza assicurativa annuale agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente / Assicurato si impegna a pagare il conguaglio di premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzione di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Le eventuali differenze attive e passive risultanti da appendice emessa dalla Compagnia, dovranno essere pagate nei sessanta giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta emessa dalla Compagnia.

ART. 1.7 DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente darne avviso scritto al Broker oppure alla Società;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Inoltre:

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

- ❑ deve fare nei quindici giorni successivi e solo per i sinistri da incendio o di origine presumibilmente dolosa, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- ❑ dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
- ❑ trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- ❑ conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
- ❑ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

ART. 1.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.9 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

OPPURE, A RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 1.10 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.6 delle Condizioni di Garanzia;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 1.10 delle Condizioni di Garanzia;

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.8 ("Procedura per la valutazione del danno") i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 1.11 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale dell'opera assicurata la Società corrisponde una somma pari al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi del Contraente/Assicurato, o:

- corrisponde la differenza tra il valore stimato e quello dell'opera nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il corso del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato, o parte di esso, escluso qualsiasi risarcimento conseguente al deprezzamento che detta opera abbia subito nel suo insieme per effetto del danno al singolo oggetto.

ART. 1.12 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPOZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.

Relativamente a tale parte restante, non si applicherà il disposto del primo comma purchè la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; qualora tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

ART. 1.13 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 1.14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. In caso di apertura di un procedimento penale, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari si evidenzia uno dei casi previsti al comma 4 dell'art. 2.2 "Esclusioni", il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi nell'articolo previsti.

ART. 1.15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 1.18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede la Contraente.

ART. 1.19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 1.22 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
 3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
-

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.23 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- descrizione del sinistri;
- importo liquidato, liquidato parzialmente o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 1.24 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.25 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

ART. 1.26 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.27 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Rieti dichiara di essere assistito dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) la Mediass SpA si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;

- d) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- e) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- f) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi;
- g) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- h) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Compagnia si obbliga, dietro versamento del premio e nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti agli enti assicurati che si verifichino durante il periodo di validità della polizza.

Sono a carico della Compagnia tutti i danni materiali diretti che gli enti assicurati descritti e valorizzati in polizza, subiscano a seguito di qualsiasi evento accidentale o doloso (compresi furto, rapina ed atti vandalici) che non sia espressamente escluso al successivo art. 2.1 Esclusioni e/o da altre eventuali esclusioni o limitazioni previste in polizza.

SI ASSICURANO

Opere d'arte (quadri, sculture, ecc.) descritte e valorizzate negli elenchi riepilogativi allegati	€ 2.465.070,00 di cui
Valore dichiarato	€ 922.170,00
Valore di stima	€ 1.542.900,00
Libri e varie riposte in biblioteca	€ 6.500.000,00

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
2. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. verificatisi in occasione di maremoto, eruzioni vulcaniche, brandismo, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. mareggiate e penetrazione di acqua marina;
5. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
6. i danni determinati o agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
7. i danni meccanici, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
8. i danni da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, salvo quelli conseguenti ad eventi garantiti dalla presente polizza o derivanti da guasto, rottura o arresto accidentale degli impianti di climatizzazione presenti nei locali contenenti i beni assicurati;
9. i danni aventi la diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee;
10. i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti.
11. ammanchi e smarrimenti di qualsiasi genere.
12. i danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto eventualmente e espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

ART. 2.2 FURTO E RAPINA

Furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tetterie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- Robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antifortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- Inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra indicati purchè equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- Uso di chiavi vere purchè sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sia operante a condizioni che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante al momento della denuncia alle Autorità competenti;
- Per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- In modo clandestino purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

Sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o al di fuori dei mezzi di custodia, eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'85% del danno indennizzabile.

ART. 2.3 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali, commesso durante l'orario di apertura al pubblico, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista un sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che le opere di piccole dimensioni siano collocate in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti o basamenti.

ART. 2.4 FURTO DEI DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interna previsti dalla polizza;

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE COMUNE DI RIETI

- Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ART. 2.5 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Si intendo assicurati i guasti ai fissi e gli infissi per commettere il furto o per tentare di commetterlo, con il limite di € 10.000,00 per sinistro e per anno.

ART. 2.6 RAPINA

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termina rapina si comprende anche l'estorsione cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

ART. 2.7 RECUPERO DEGLI OGGETTI RUBATI

Se gli oggetti rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà degli oggetti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per gli oggetti rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti stessi in conseguenza di furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere in qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

ART. 2.8 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

GARANZIA PRESTATATA	LIMITI DI INDENNIZZO (per sinistro e per anno assicurativo)	FRANCHIGIA / SCOPERTO Per sinistro
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate	€ 1.5000,00
Sovraccarico neve	50% del capitale assicurato con il limite per anno assicurativo di € 300.000,00	Scoperto 10% (dieci per cento) del danno con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila)
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del capitale assicurato con il limite per anno assicurativo di € 2.000.000,00	Scoperto 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila)
Eventi socio politici	80% delle somme assicurate	€ 1.500,00
Terrorismo	50% delle somme assicurate con il massimo di € 2.000.000,00	Scoperto 10% (dieci per cento) con il minimo di € 10.000,00
Terremoto	50% delle somme assicurate con il massimo di € 2.000.000,00	Scoperto 1% (uno per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) ed il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila)

ESTENSIONI DI GARANZIA

**[SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE
CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA DELLA PRESENTE POLIZZA)]**

ART. 3.1 OPERE PRESSO TERZI

Si intendono assicurati, senza preventiva comunicazione, i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro – entro il limite per sinistro di € 20.000,00 – a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Per valori superiori e/o per locali con protezioni diverse da quelle previste per il furto, la garanzia sarà soggetta a specifica e preventiva pattuizione tra le parti.

ART. 3.2 ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 1.8 delle Condizioni Normative la Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 20.000,00 (ventimila) per evento.

ART. 3.3 PARIFICAZIONE A DANNI MATERIALI DIRETTI

Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi, allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza.

ART. 3.4 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

ART. 3.5 DOLO E/O COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 2 .2 comma 4), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia , determinati da:

- Colpa grave dell'assicurato / contraente;
- Colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono pertanto esclusi i soli danni determinati da dolo dell'Assicurato/Contraente.

ART. 3.6 ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila), l'Assicurato avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50 % ma comunque non superiore al limite di € 1.000.000,00 dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
COMUNE DI RIETI

La corresponsione di detto acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e decorsi 30 giorni dalla data in cui la richiesta d'acconto è stata avanzata alla Società.

ART. 3.7 RICORSO DEI TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono comunque considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 7/6/1974 n. 216, le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
COMUNE DI RIETI

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a
.....
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di EURO
..... (.....) è stato effettuato a mani del
sottoscritto oggi alle ore in
.....

IL BROKER / ESATTORE